NUOVO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Art. 3

Gli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica, i quali alla promulgazione della presente legge, prestino servizio, in qualita' di comandati nelle segreterie universitarie, potranno passare nel ruolo delle segreterie medesime occupandone i gradi e le classi in corrispondenza allo stipendio di cui sono provvisti.

Versione in vigore dal 2 agosto 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ruolo organico del personale delle segreterie universitarie
Estremi	Legge 7 luglio 1907, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ruolo-organico-del-personale-delle-segreterie-universitarie/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it